

**COMUNE DI PALMIANO**Piazza Umberto I°, n. 5
63092 - PALMIANO (AP)

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELL'EDIFICIO EX-MOLINO ELETTRICO ED UFFICIO POSTALE DI PROPRIETA' COMUNALE, SITO IN PIAZZA UMBERTO I°
NEL COMUNE DI PALMIANO (AP).
AI SENSI DELL'O.C.S.R. N. 109/2020 (EX 37/2017)**

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

numero elaborato:

SCHEMA CONTRATTO**Arch. 8.7**
Integrazione 7

committente:

Comune di Palmiano - Il Sindaco
Emidio Ortolani

progettista:

Il Tecnico
Arch. Roberto Ripani**Studio Architetto Roberto Ripani**Via dei Calicanti nr. 3, 63100 Ascoli Piceno(AP)
www.robertoripani.it - info@robertoripani.it
Tel. 328.8289287
roberto.ripani@archiworldpec.it

	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOME FILE
Codice Lavoro : Mol1	8 Novembre 2025					

**Schema di contratto per l'affidamento dei lavori [.....]
intervento.....]**

**di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. n. [.....] del [.....]*]**

[forma pubblica amministrativa]

L'anno [.....] il giorno [.....] del mese di
[.....] in [.....], via [.....], negli
uffici del Municipio davanti a me, Segretario comunale del Comune di [.....], autorizzato a
rogare atti nella forma pubblico-amministrativa ai sensi di legge, omessa la presenza dei testimoni cui le parti contraenti
rinunciano col mio consenso, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge
Notarile), sono comparsi e si sono costituiti:

[.....], nato/a a [.....], Dirigente del Comune di
[.....], che dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta a norma dell'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 CF
[.....] che nel contesto dell'Atto verrà chiamato Comune, domiciliato per la carica presso la
sede comunale;

[.....], nato/a a [.....], residente a
[.....] in via [.....], in qualità di

A) legale rappresentante dell'impresa [.....], con sede in
[.....], via [.....], P.I. [.....],
iscritta al Registro delle Imprese di [.....], al n. [.....] ed
all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, anche "Appaltatore");

B) [In caso di procuratore speciale, riportare gli estremi della procura prodotta nella forma minima della scrittura privata autenticata]

Procuratore Speciale dell'impresa [.....], con sede in [.....],
via [.....], P.I. [.....], iscritta al Registro delle Imprese di
[.....], al n. [.....] ed all'Anagrafe antimafia degli esecutori di
cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 (nel seguito, anche "Appaltatore"), giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio
[.....] di [in alternativa] conferita con scrittura privata autenticata allegata al presente
contratto in originale/copia conforme all'originale sotto la lettera "A"

C) [in caso di raggruppamento temporaneo - o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi]

Procuratore Speciale dell'impresa [.....], con sede in [.....],
via [.....], P.I. [.....], iscritta al Registro delle Imprese di
[.....], al n. [.....] mandataria
[.....] costituito tra [.....] imprese partecipanti ed
estremi mandato collettivo speciale con rappresentanza da allegare],

Detti comparenti, della cui identità personale e della piena capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente
certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.

Ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile le parti su nominate, di comune accordo e con il mio assenso, rinunciano
all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta/ Determina Dirigenziale del [.....], veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di [.....] danneggiato dal Sisma 2016 ed inserito nel piano delle opere pubbliche approvato con Ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. [.....], CUP [.....], di importo complessivo a quadro economico pari ad euro [.....];
 - con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione [.....] pervenuto al protocollo comunale [.....] veniva approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, concedendo al Comune il contributo di Euro [.....] per la realizzazione dell'opera;
 - Con Determinazione del Dirigente [.....] veniva avviata la procedura aperta per l'affidamento dei lavori [.....], CIG [.....] approvandone i documenti di gara precedentemente approvati con Deliberazione di Giunta Comunale [.....];
 - L'importo a base di gara, ammonta a complessivi € [..... in numeri ed in lettere], al netto di IVA, di cui € [.....] per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta ed € [.....] per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA;
 - Con verbale del [.....] veniva proposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito, anche Codice dei contratti o Codice), l'aggiudicazione dei lavori alla società [..... e dettagliare in caso di R.T.I.- Consorzi - Geie, etc.], con sede in [.....], per l'importo complessivo di € [..... in numeri ed in lettere], oltre all'IVA di legge;
 - In data [.....] venivano concluse con esito positivo le verifiche di legge inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'Appaltatore, effettuate d'ufficio e mediante il sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC);
 - Con Determinazione del Dirigente [.....] veniva disposta l'aggiudicazione all'Appaltatore, per l'importo complessivo di € [..... in numeri ed in lettere], oltre all'IVA di legge, oltre all'IVA di legge;
 - Con nota prot. [.....] veniva comunicato il provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti alla gara aventi interesse;
 - In data [.....], l'Appaltatore procedeva a versare anticipatamente le spese contrattuali;
 - In data [.....], l'Appaltatore trasmetteva la garanzia fideiussoria ex art. 117 del Codice pari ad [..... estremi ed importo];
 - In data [.....], l'Appaltatore produceva le polizze [.....];
 - In data [.....], l'Appaltatore trasmetteva l'elenco nominativo dei dipendenti da impiegare per l'esecuzione dei lavori, la tipologia di impiego, la documentazione comprovante i titoli e/o l'esperienza richiesta;
 - In data [.....], l'Appaltatore rendeva la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- [indicare eventuali altri documenti che l'operatore deve produrre prima della stipula del contratto];

TUTTO CIÒ PREMESSO

le suddette parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori denominati [.....]

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel seguito, anche C.S.A.) e dei sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del Capitolato speciale d'appalto e del Computo metrico estimativo, seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante; degli stessi non viene data lettura, avendomi i comparenti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto:

- [elencare nel dettaglio tutti i documenti pertinenti, inclusi gli elaborati tecnici e grafici, i relativi documenti e allegati].

2. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento:

- a quanto stabilito dall'Appaltatore nella propria offerta TECNICA ED ECONOMICA;
- al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36;
- al d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- alle norme tecniche ed i testi citati nel C.S.A.;
- alle Ordinanze del Commissario Straordinario Sisma 2016;
- a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni _____(_____) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma e del programma di esecuzione dei lavori.

4. In caso di ritardi nell'inizio o nell'andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nel C.S.A..

5. In caso di anticipo rispetto al termine di esecuzione lavori è previsto il premio di accelerazione così come disciplinato nel C.S.A..

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del presente contratto è fissato in € _____ (_____/_) all'anno, IVA esclusa, oltre € _____ (_____/_) per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per un totale di € _____ (_____/__).

2. Il contratto è stipulato a misura.

3. Nel predetto importo è ricompreso qualsiasi onere per l'espletamento delle prestazioni, delle forniture e delle provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali, con i relativi allegati, posti a base di gara, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

1. La Stazione appaltante darà luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, del Codice dei contratti e secondo le modalità previste dal C.S.A., a cui si rinvia.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemilavirgolazero)**.

2. Il titolo di spesa sarà intestato a [.....], con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 , n. 136, esclusivamente sul conto corrente dedicato acceso presso [.....] Istituto bancario, filiale Codice IBAN, soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, con relative generalità].

3. Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si rimanda alla Parte 5 – “Disciplina economica” del C.S.A..

ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

2. Per le modalità di concessione dell'anticipazione si rimanda alla Parte 5 – “Disciplina economica” del C.S.A..

ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Le modalità di contabilizzazione dei lavori sono disciplinate dalla Parte IV – “Contabilizzazione dei lavori” del C.S.A., a cui si rinvia.

ART. 10 - PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del C.S.A..

ART. 11 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare, l'Appaltatore:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro da lui indicato, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
- b) è vincolato ai suddetti obblighi anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si impegna a garantire una quota pari al 30% (trenta percento) delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; una quota pari al 15% (quindici percento) delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- f) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al CSE, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
- g) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
- h) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono, altresì,

richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento [adattare per protocolli di legalità per la sicurezza dei cantieri della ricostruzione].

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi previsti dal Capitolato speciale di appalto, dalla normativa di settore, dalle Ordinanze del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal C.S.A.;

- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal C.S.A. o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal C.S.A. o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) gli adempimenti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, il deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata e dalle successive modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento alle NTC 2018;
- u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- v) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) la richiesta tempestiva dei permessi ed il pagamento dei relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) l'installazione ed il mantenimento per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- aa) la predisposizione e la consegna alla Stazione Appaltante in formato cartaceo e digitale gli elaborati grafici "as built" relativi a tutti gli interventi eseguiti ed oggetto dell'Appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, Amministrazioni Pubbliche, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'art. 120 comma 9 del Codice dei contratti.

6. L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla D.L.;
- c) a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L.

7. L'Appaltatore deve produrre alla D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante:

- ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;
- ogni variazione dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione.

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. La Stazione Appaltante provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei lavori affidati in appalto mediante il responsabile unico del progetto (R.U.P.) e il Direttore dei lavori [..... se coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice].

2. Il R.U.P., anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato I.2 del Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al R.U.P..

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, nell'esecuzione dei contratti il Direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il Direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori [ove istituito] e interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dal C.S.A., si rinvia all'art. 1 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al Direttore dei lavori.

4. Al verificarsi di inadempimenti degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante procederà a contestarli all'Appaltatore con le modalità stabilite dall'art. 18 del C.S.A..

5. L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di segnalare immediatamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al responsabile del Comune circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicarne il regolare svolgimento.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte 9 - "Subappalto" del C.S.A. ed all'art. 119 del Codice.

2. [eventuale] La Stazione appaltante prende atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla legge, le seguenti lavorazioni: [.....].

3. L'accesso al cantiere di imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

4. Ai sensi dell.art.47 del CSA l'esecuzione di prestazioni affidate in subappalto non può essere ulteriormente subappaltata, ossia è vietato il subappalto a cascata.

5. Il contratto di subappalto deve essere stipulato, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

ART. 15 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 17 del C.S.A..

2. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali possono essere concesse proroghe all'Appaltatore sono disciplinati dall'art. 16 del C.S.A..

ART. 16 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di gara, nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 al citato Codice. Si rinvia, al riguardo, alla Parte 7 "Disposizioni per l'esecuzione" del C.S.A.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice ed agli artt. 59 e 60 del C.S.A..

ART. 18 - COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Progetto.

3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti, di cui agli articoli dal 13 al 26 della Sezione III dell'Allegato II.14 del medesimo Codice e di cui alla Parte 11 – "Ultimazione dei lavori" del C.S.A..

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € [.....] rilasciata in formato digitale in data [.....] da [.....] con sede legale [.....].

2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6- "Cauzioni e garanzie" del C.S.A..

ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa n°[.....], in atti, emessa in data [.....] da [.....], con sede legale in

[.....], ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti.

2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6- "Cauzioni e garanzie" del C.S.A..

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'art. 119 del Codice, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti, dell'Allegato II.14 al Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 22 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ai sensi dell'art. 215 del Codice per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Si rinvia, per quanto non espressamente stabilito con il presente articolo, agli artt. 215 e ss. del Codice dei contratti ed all'Allegato V.2 al Codice.

ART. 23 - RISERVE

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore sarà definita secondo la disciplina dettata dall'art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice e dall'art. 54 del C.S.A..

ART. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

1. L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante, adottato con deliberazione [.....].
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, allegato alla documentazione di gara, e che il suo mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto ai sensi ai sensi dell'articolo 83-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159/2011 e dell'art. 3 del d.l. 6 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 26 - PRESIDIO ALTA SORVEGLIANZA

1. In applicazione dell'art. 32 del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lex specialis di gara è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dal vigente "Accordo per

l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale”, del 21.07.2023.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del predetto “Accordo di alta sorveglianza” del 21.07.2023, al fine di permettere la verifica in via preventiva, ovvero prima della formale adozione, della legittimità della documentazione riguardante l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva:

- a) il presente schema di contratto;
- b) le proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
- c) il contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;
- d) ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del citato "Accordo di alta sorveglianza":

- a) L'Appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- b) Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..

4. Nei casi di cui alle lett. a) e b) l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

5. Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).

6. Trovano pertanto applicazione le seguenti disposizioni:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione

dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

□ Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

□ Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

□ Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modifica dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

□ Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

□ Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

□ Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

□ Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

□ Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

□ Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

□ Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagnie sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara e quelle inerenti alla sottoscrizione del contratto, quelle di bollo e registro, nonché le imposte e tasse, presenti e future, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per la quale la stessa ha diritto di rivalsa a norma di legge.

ART. 28 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.gs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 29 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del Codice dei contratti, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'**Autorità Giudiziaria del Foro di ASCOLI PICENO Ordinaria**. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del Codice dei contratti.

[In alternativa]

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice dei contratti, sono deferite ad arbitri ai sensi dell'art. 213 del citato Codice.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'art. 214 del Codice. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'art. 214. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 213 del Codice.

2. A tutti gli effetti di legge, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo indicati in sede di partecipazione alla gara. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Si applica la disciplina prevista dall'art. 11 del C.S.A..

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. I dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del presente Contratto, sono trattati per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

3. I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità di legge.

5. L'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati, la documentazione di gara e la documentazione contrattuale possono essere diffusi e/o pubblicati in ossequio ai vigenti obblighi di accesso, pubblicità e trasparenza, nonché in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

6. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.

7. Il titolare del trattamento dei dati è [.....].

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile. l'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: [.....]

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti è stipulato in modalità elettronica, a mezzo di [.....] il supporto informatico con caratteristiche di integrità e immodificabilità].

Io Segretario Comunale rogante ho dato lettura del presente contratto alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna, con me Segretario rogante ed alla mia presenza e visione, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Il presente atto consta di [.....].

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Stazione appaltante:

Il Dirigente [.....].

Per L'Appaltatore:

[.....].

L'Ufficiale Rogante - Il Segretario Comunale

[.....].